



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani

in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Federica Emanuela Lipari, all'esito della discussione celebratasi ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione art. 281-*sexies* c.p.c., la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 440 del Ruolo Generale del 2022

TRA

Parte_1 rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti [redacted] ed elettivamente domiciliata in Trapani, nella via [redacted] giusta procura in atti,

Opponente

Contro

Controparte_1 in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti [redacted], ed elettivamente domiciliata in La Spezia, Via [redacted] giusta procura in atti,

Opposta

Avente ad oggetto: opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 895/2021, emesso dal Tribunale di Trapani nell'ambito del procedimento recante R.G. n. 2408/2021.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Parte_1 ha spiegato opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 895/2021, emesso dal Tribunale di Trapani nell'ambito del procedimento recante R.G. n. 2408/2021, con il quale le è stato ingiunto il pagamento della somma di euro 22.641,72, oltre interessi e spese della procedura monitoria.

Al fine di suffragare la spiegata opposizione, parte opponente – premettendo che il diritto di credito asseritamente vantato dalla società opposta origina da un contratto di finanziamento (n. 15024003), sottoscritto dalla *Parte_1* con *_____* S.p.A. il 15.10.2008, e da quest'ultima ceduto a *Controparte_2* che a sua volta l'ha ceduto alla società opposta - ha eccepito: - la mancata consegna del contratto di finanziamento e del relativo piano di ammortamento, circostanza dalla quale originerebbe la nullità del menzionato contratto ex art. 117 T.U.B.; - il difetto di legittimazione attiva di parte opposta; - l'inesistenza, l'incertezza e l'illiquidità del diritto di credito ingiunto in sede monitoria; - la nullità degli interessi pattuiti nel regolamento negoziale, in quanto usurari ai sensi della l. n. 108/1996; - l'indeterminatezza delle condizioni negoziali sottoscritte, in particolare con riferimento al T.A.E.G.

Pertanto, la *Parte_1* ha chiesto: “*ritenere e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento stipulato con Pt_2 n. 15024003, in quanto mai consegnato in copia alla cliente, così come il piano di ammortamento, elemento essenziale del contratto, ex art. 117 T.U.B.; - ritenere e dichiarare la carenza di legittimazione attiva della società opposta; - ritenere e dichiarare la nullità delle clausole del contratto di finanziamento di cui sopra; - ritenere e dichiarare l'usurarietà dei tassi indicati nel contratto di finanziamento oggetto del monitorio al momento della sua pattuizione; - ritenere e dichiarare, con ogni e qualsiasi statuizione, non dovuti gli interessi anatocistici ed usurari erroneamente richiesti, nonché tutte le somme richieste illegittimamente per i motivi di cui sopra, rideterminando, a mezzo della richiedenda C.T.U., l'esatto computo delle somme dovute; - ritenere e dichiarare infondato o comunque privo di*

efficacia e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n°895/2021 (R.G. 2408/2021) emesso dal Tribunale di Trapani in data 20 dicembre 2021, ad istanza della società odierna opposta. - Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio di opposizione”.

Costituendosi in giudizio, **CP_1** ha partitamente avversato le deduzioni spiegate dalla opponente, in fatto e in diritto, deducendo la fondatezza del proprio diritto di credito (sia in punto di legittimazione attiva, che di assolvimento dell'onere della prova impostole dalla legge, nonché in ordine alla completezza e legittimità delle condizioni negoziali dedotte in seno al contratto di finanziamento n. 15024003) e instando per il rigetto dell'opposizione, con vittoria delle spese di lite.

L'opposizione merita accoglimento con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.

È infatti fondata e va accolta, per quanto di ragione, l'eccezione sollevata da parte convenuta in ordine all'improcedibilità dell'azione.

Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 5, comma 1-bis, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. Civ., S.U., sent. n. 19596/2020).

È, inoltre, principio consolidato quello in forza del quale l'esperimento del tentativo di mediazione non debba essere meramente formale, ma debba invece essere connotato da un carattere di effettività. In particolare, quanto al contenuto minimo dell'incontro di mediazione, si ravvisa la

necessità di fornire un'interpretazione che consenta di garantire la funzionalità dell'istituto, e che impone il rifiuto di qualsiasi lettura meramente burocratica dello stesso. È, quindi, necessario che le parti, presenti personalmente all'incontro di mediazione, si adoperino per un tentativo di mediazione che deve essere effettivo.

Orbene, nel caso in esame, parte opposta non ha comprovato l'esperimento di un effettivo tentativo di mediazione nei termini sopra esplicitati.

Ed invero, il Tribunale, dopo la pronuncia sull'istanza di concessione della provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c., ha assegnato alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione, fissando la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'art. 6 D.Lgs. n. 28/2010.

Il verbale datato 23.2.23 e quello del 3.11.23 depositati dall'opposta non possono dirsi idonei a soddisfare la condizione di procedibilità, sia perché non risulta provata la rituale convocazione dell'opponente, sia, in ogni caso, poiché il tentativo obbligatorio di mediazione risulta esperimentato presso un Organismo territorialmente incompetente, avendo lo stesso una sede diversa da quella del Giudice individuato quale competente.

Deve considerarsi vincolante la previsione di cui al novellato art. 4, co. 1, d.lgs. n. 28/2010, secondo cui la domanda di mediazione va presentata mediante il deposito dell'istanza presso un organismo di mediazione nel luogo del Giudice territorialmente competente per la controversia.

La domanda di mediazione presentata unilateralmente dinanzi ad un organismo che non ha competenza territoriale non produce, dunque, alcun effetto. Tale competenza territoriale è derogabile solo su accordo delle parti, che possono rivolgersi, con domanda congiunta, ad altro Organismo (cfr. Tribunale Ragusa, n. 496/2020; Trib. Napoli, 14 marzo

2016; Trib. Mantova, sez. II, n. 1049/2015; Trib. Milano, 26 febbraio 2016; Trib. Milano, sez. IX, 29/10/2013; Cass. Civ. n. 17480/2015).

Nella fattispecie, dunque, in mancanza di un espresso accordo delle parti, la domanda di mediazione avrebbe dovuto essere presentata mediante deposito di un'istanza presso un organismo di Trapani, quale luogo del giudice territorialmente competente per la presente controversia.

Ed infatti, come correttamente e tempestivamente rilevato dall'odierna opponente, l'organismo di mediazione CP_3 non ha alcuna sede distaccata nel territorio del circondario del Tribunale di Trapani, come risulta dall'Albo degli organismi di mediazione registrati presso il Ministero di Giustizia – Dipartimento per gli Affari della Giustizia (la sede distaccata di Mazara del Vallo rientra, infatti, nel circondario del Tribunale di Marsala).

Pur a fronte della concessione di nuovo termine per esperire la mediazione, concesso con ordinanza del 23.01.24, parte opposta non ha documentato l'avvenuto invito alla mediazione, né, tantomeno, ha dimostrato in alcun modo di essere incorsa in una ipotesi di decadenza incolpevole, dando prova dell'avvenuta proposizione della domanda di mediazione, ancorché oltre il termine assegnato dal Giudice.

Da ciò discende la declaratoria d'improcedibilità del presente giudizio, con consequenziale revoca del decreto ingiuntivo n. 895/2021, emesso dal Tribunale di Trapani nell'ambito del procedimento recante R.G. n. 2408/2021.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, ai sensi dei parametri di cui al D.M.147/2022.

P.Q.M.

Il Tribunale, ogni contraria eccezione, difesa o istanza disattesa, definitivamente pronunciando:

- Dichiarare l'improcedibilità del presente giudizio per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 895/2021, emesso dal Tribunale di Trapani nell'ambito del procedimento recante R.G. n. 2408/2021;
- condanna *Controparte_1* al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 3.768,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;

Trapani, 11.10.2024

Il Giudice

Federica Emanuela Lipari